

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 dicembre 2009, n. 0367/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 9 ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvopastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Tipologia dei beni
- Art. 3 Disposizioni specifiche per gli edifici e le relative pertinenze
- Art. 4 Soggetti richiedenti
- Art. 5 Presentazione domande
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Responsabilità e obblighi del concessionario
- Art. 8 Rinuncia del concessionario e impossibilità alla fruizione
- Art. 9 Attività di vigilanza e controllo
- Art. 10 Decadenza
- Art. 11 Abrogazioni
- Art. 12 Esclusioni
- Art. 13 Pubblicità e aggiornamento degli allegati
- Art. 14 Entrata in vigore

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 9 ter, comma 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), disciplina la concessione in uso temporaneo, di seguito denominata concessione, dei beni di cui all'allegato A, di seguito denominati beni, affidati alla disponibilità, alla gestione, alla vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, di seguito denominata Direzione.

2. I beni possono essere concessi anche per parte di essi nel rispetto della loro destinazione e subordinatamente alle esigenze dell'attività istituzionale della Direzione.

3. La concessione non può essere superiore a sessanta giorni.

4. La concessione può avvenire nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, per attività compatibili con la natura dei beni.

5. La concessione non viene effettuata nell'esercizio di attività imprenditoriali e quanto per essa riscosso non si configura come corrispettivo di prestazione rilevante agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

6. Sono esclusi dall'uso temporaneo i beni che sono già concessi, locati o affittati, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 1 della legge regionale 57/1971, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5.

Art. 2
(Tipologia dei beni)

1. I beni si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) edifici e relative pertinenze;
- b) piazzali e aree di deposito non utilizzate per attività silvo-pastorali;
- c) aree di interesse silvo-pastorale.

2. I beni di cui al comma 1, lettera a), sono indicati nell'allegato A con specificazione della relativa capienza, dell'uso consentito e dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ai quali tali beni possono essere concessi.

Art. 3
(Disposizioni specifiche per gli edifici e le relative pertinenze)

1. I beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) possono essere concessi solamente per lo svolgimento di attività che perseguano i seguenti obiettivi:

- a) produzione di studi e di lavori commissionati direttamente dalla Direzione;
- b) produzione di studi e di lavori di iniziativa esterna alla Direzione ma comunque di interesse per l'Amministrazione regionale;
- c) corsi, incontri tecnici, attività educative e didattiche che necessitino d'applicazioni anche pratiche, di dimostrazioni, d'osservazioni e di rilievi sul territorio;
- d) assistenza ai diversamente abili e comunità famiglia;
- e) fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali in gestione.

Art. 4
(Soggetti richiedenti)

1. I beni possono essere dati in concessione ai seguenti soggetti:

- a) istituti universitari;
- b) scuole di ogni ordine e grado;
- c) istituti anche privati di ricerca scientifica;
- d) parrocchie,⁽¹⁾ associazioni per l'assistenza ai diversamente abili e comunità famiglia;
- e) enti pubblici;

- f) associazioni con finalità statutarie sociali, educative, divulgative o di conoscenza dell'ambiente naturale;
- g) professionisti o altri soggetti aventi incarichi dall'Amministrazione regionale;
- g bis) professionisti o altri soggetti che operano in ambito silvo-pastorale;⁽²⁾
- h) persone fisiche associate o appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g e g bis⁽³⁾.

2. La concessione non può essere trasferita ad altri soggetti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 ter, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 57/1971 si intendono per soggetti portatori di pubblici interessi i soggetti di cui al comma 1, lettera d) e per personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale i soggetti di cui al comma 1, lettera g).

4. Per i soggetti di cui al comma 3, la concessione è disposta con l'applicazione della riduzione al 10% dell'intero corrispettivo stabilito attraverso l'applicazione dei criteri di calcolo fissati nell'allegato A.

-
- (1) Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/5/2010, n. 098/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
 - (2) Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/5/2010, n. 098/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).
 - (3) Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/5/2010, n. 098/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 5

(Presentazione domande)

1. I soggetti interessati alla concessione dei beni devono presentare domanda, direttamente o a mezzo posta, al Servizio gestione forestale e antincendio boschivo, di seguito denominato Servizio, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di fruizione utilizzando il modulo di cui all'allegato B debitamente compilato in ogni sua parte. Farà fede dell'arrivo della domanda il timbro di ricezione dell'Ufficio del protocollo del Servizio.

2. Ciascuna domanda deve riferirsi ad un unico periodo di fruizione e deve specificare:

- a) le generalità del richiedente e del suo eventuale delegato in loco;
- b) il bene prescelto e il periodo di fruizione;
- c) l'attività da svolgere;
- d) il numero dei partecipanti, nonché il numero dei fruitori delle pertinenze nel caso dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- e) l'eventuale necessità di accedere nella proprietà regionale con mezzi a motore.

3. Nel caso in cui non venga rispettato il termine indicato al comma 1, la domanda può non essere valutata.

4. In caso di più domande, pervenute in tempo utile per lo stesso bene e per periodi sovrapposti, viene data priorità in base all'ordine di arrivo presso il Servizio. In

caso di domande pervenute lo stesso giorno viene data priorità a quella richiedente maggiore periodo di fruizione.

5. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), si prescinde dalla presentazione della domanda e dall'istruttoria di cui all'articolo 6 qualora la concessione sia contenuta negli atti di incarico.

Art. 6 *(Istruttoria)*

1. Il corrispettivo da applicare per la concessione è stabilito attraverso l'applicazione dei criteri di calcolo, ivi compresi gli importi economici, fissati nell'allegato A che è oggetto di revisione annuale con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali, di seguito denominato Direttore centrale, in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'allegato A revisionato ai sensi del comma 1 trova applicazione per le domande pervenute successivamente alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il richiedente la concessione dei beni è tenuto al versamento dell'importo richiesto entro i termini stabiliti nella comunicazione di accoglimento della domanda, o comunque prima della consegna del bene, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. Il mancato versamento dell'importo richiesto entro i termini stabiliti nella comunicazione di accoglimento della domanda, equivale a rinuncia da parte del richiedente, in presenza di altre domande di fruizione del bene, delle quali il Servizio dà comunicazione al richiedente.

5. Nel caso dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in sede di consegna dei beni il richiedente, o il suo delegato, fornisce, a pena di decadenza, l'elenco nominativo dei partecipanti reso come da allegato C, nonché il numero dei fruitori delle pertinenze come da allegato D e sottoscrive per accettazione il verbale di consegna, al quale è allegato l'inventario dei beni mobili in dotazione dell'edificio.

Art. 7 *(Responsabilità e obblighi del concessionario)*

1. Il concessionario, ancorché rappresentato da un suo delegato in loco, risponde all'Amministrazione regionale del corretto uso del bene, delle pertinenze, degli impianti tecnologici e della conservazione dei beni mobili assegnati agli edifici e risponde dei danni arrecati, anche a terzi, nell'attività svolta con esclusione dell'Amministrazione regionale da ogni e qualsivoglia responsabilità.

2. Nel caso dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli interessati devono provvedere in proprio al vitto, all'eventuale dotazione di lenzuola, federe, asciugamani e simili, nonché alle pulizie dei locali per tutto il periodo di fruizione e prima della riconsegna dell'immobile.

3. Il bene deve essere riconsegnato nelle medesime condizioni originarie.

4. Nel caso di associazioni per l'assistenza ai diversamente abili, spetta al richiedente valutare la compatibilità del bene con le caratteristiche della diversa abilità di coloro che intendono fruirne.

5. La concessione è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di specifico impegno a rifondere eventuali danni ai beni e, qualora richiesto, a presentare idonea polizza assicurativa.

6. Nella comunicazione di accoglimento della domanda è inserita la clausola di esonero dalla responsabilità civile per fatti non imputabili all'Amministrazione regionale, derivanti dalla fruizione dei beni, con estensione della stessa anche alla responsabilità di custodia dei beni personali introdotti.

Art. 8

(Rinuncia del concessionario e impossibilità alla fruizione)

1. Nel caso in cui il concessionario rinunci alla fruizione del bene l'importo eventualmente già versato non viene restituito.

2. Qualora il bene di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), concesso non potesse essere più disponibile per cause di forza maggiore o per sopravvenuto interesse della Direzione, l'importo eventualmente già versato viene restituito senza che il concessionario stesso possa vantare altre pretese.

Art. 9

(Attività di vigilanza e controllo)

1. La vigilanza ed il controllo sulla fruizione dei beni sono effettuati dal personale del Servizio e dal personale forestale della Direzione.

Art. 10

(Decadenza)

1. Il mancato rispetto di quanto disposto all'articolo 1, comma 4, all'articolo 4, comma 2, all'articolo 6, comma 5 e ogni altro abuso accertato dal personale incaricato del controllo e della vigilanza comporta la decadenza della concessione.

2. Il concessionario, a seguito della decadenza di cui al comma 1, deve lasciare immediatamente libero il bene.

3. Quanto già versato viene per intero introitato dall'Amministrazione regionale a titolo di penale, fermo restando il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

4. La decadenza di cui al comma 1 può costituire motivo di non accoglimento della domanda di cui all'articolo 5.

Art. 11
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 19 novembre 1999, n. 0366/Pres. (Approvazione del "Regolamento concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali".)

Art. 12
(Esclusioni)

1. Nei confronti dei beni non trova applicazione il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres. (Legge regionale 57/1971. Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 5 bis.).

Art. 13
(Pubblicità e aggiornamento degli allegati)

1. Il presente regolamento e le sue variazioni vengono pubblicati sul sito informatico della Regione.

2. La modifica degli allegati al presente regolamento è effettuata con decreto del Direttore centrale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e trova applicazione nei confronti delle domande presentate dopo tale data.